

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2025, n. 86

Nuova disciplina della formazione ed autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico/ automatico esterno da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia" – Revoca DGR n.1915/2019

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997,n.7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta organizzazione "M.A.I.A . 2.0.";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'offerta, Servizio Strategie e Governo dell'assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità, Benessere animale, sport per tutti

PRESO ATTO

- delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co.8 delle Linee Guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con DGR 23 luglio 2019, n.1374;
- della dichiarazione del Direttore del Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22 e ss.mm.ii.;

- Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di revocare la disciplina contenuta nella DGR 1915/2019 poiché non più pienamente aderente al dettato normativo;
2. di approvare la "Nuova disciplina della formazione ed autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico/automatico esterno da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia" contenuta nell'Allegato A, che recepisce le risultanze delle riunioni tenute con le Centrali operative 118 nei mesi di aprile e settembre 2024, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare il documento di cui all'allegato B, recante il modello di richiesta di inclusione nel Registro dei Centri di Formazione Bls-D accreditati nella Regione Puglia, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare il documento di cui all'allegato C, recante il modello di comunicazione dei corsi da

trasmettere alle Centrali operative competenti per territorio, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di approvare il documento di cui all'allegato D, recante il modello di consuntivo dei corsi effettuati da trasmettere alle Centrali operative competenti per territorio, parte integrante e sostanziale del presente atto.
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, alle Centrali Operative 118 della Regione Puglia;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: "Nuova disciplina della formazione ed autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico/automatico esterno da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia" – Revoca DGR n.1915/2019

Visti:

- la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"*
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la DGR n.185/2014 "Attuazione Decreto 18 marzo 2011 del Ministero della Salute e delle Finanze finalizzato alla diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, co. 46, della Legge 191/2009 e DM 18 marzo 2011 lettera b) punto 2 Allegato A) - Approvazione" con la quale venivano approvate le modalità di utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico, nonché le modalità di formazione ed autorizzazione all'utilizzo dello stesso nella Regione Puglia;
- l'allegato "A" della DGR 185/2014 che identificava le procedura di formazione per il personale non medico al sostegno di base delle funzioni vitali nonché l'eventuale defibrillazione. La medesima DGR definiva, inoltre, quali fossero i soggetti autorizzati alla formazione e le relative procedure per l'ottenimento dell'accREDITAMENTO di tali soggetti;
- l'accordo sancito nella seduta del 30 luglio 2015 della Conferenza Permanente Per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra Ministero della Salute e Regioni, che confluiva nel documento "indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE);
- la D.G.R.n.1351 del 8 agosto 2017, che abrogava quanto stabilito dalla DGR 185/2014 nonché dall'Allegato A) della DGR 185/2014, poiché non perfettamente allineato con le disposizioni sancite con l'accordo Stato – Regioni, stabilendo la nuova regolamentazione della formazione ed autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico in sede extraospedaliera;
- la legge regionale 17 aprile 2018, n.14 "Diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici nella Regione Puglia", che regola, tra gli altri, l'aspetto della formazione e autorizzazione all'uso del DAE;
- la DGR n.1295/2018 con cui la Regione dava attuazione al suddetto testo, regolamentando tutti gli aspetti relativi alla formazione ed autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non sanitario;
- la DGR n.1915/2019 che modificava la regolamentazione previgente disciplinando in maniera più puntuale le modalità di presentazione dell'istanza di rinnovo, le conseguenze connesse al provvedimento di revoca dell'accREDITAMENTO e la tempistica di presentazione di una nuova istanza;
- la Legge 4 agosto 2021, n. 116 "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici";
- il Decreto del Ministero della Salute 16 marzo 2023 "Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116."

Premesso che:

1. è ferma intenzione della Regione Puglia incentivare e facilitare il ricorso e l'applicazione di un defibrillatore semiautomatico/automatico esterno (DAE) nelle situazioni di emergenza da parte di personale non sanitario specificamente formato;
2. è emersa, da una consultazione con le Centrali operative 118, la necessità di rettificare e aggiornare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n.1915/2019, favorendone una più agevole applicazione ed

evitando possibili dubbi interpretativi per gli operatori del settore, anche sulla base delle criticità riscontrate in fase applicativa;

3. si è convenuto di dare altresì una prima parziale attuazione alle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 2021, n. 116 "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici" con particolare riguardo alla mappatura dei defibrillatori automatici esterni (DAE).

Considerato che:

1. in data 11 aprile 2024 la Regione teneva un incontro, con le Direzioni delle Centrali operative 118, finalizzato a rappresentare la situazione nel proprio ambito territoriale ed a formulare eventuali proposte di modifica della disciplina vigente;
2. dalla discussione e dalla successiva riunione del 12 settembre 2024 emergeva, unanime, la necessità di inserire la denominazione defibrillatore automatico/semiautomatico come da legge 116/2021;
3. si condivideva la proposta di superare il riferimento, nel testo della DGR, agli operatori di mezzo di soccorso e personale intra ospedaliero quali soggetti destinatari dei corsi Blsd, trattandosi di soggetti che spetta alle ASL formare. Si concordava la conseguente riformulazione dell'art.2, eliminando i quattro punti con le tipologie di corsi, poiché forieri di possibili contraddizioni, in quanto la disciplina in questione è dedicata solo alla formazione e autorizzazione dei "laici";
4. si valutava come opportuna la proposta di allungare il termine di permanenza nel registro regionale dei centri di Blsd - a seguito di prima inclusione o rinnovo - a 24 mesi, così da potere evadere più facilmente le richieste, innalzando parallelamente a 6 il numero dei corsi necessari - nello stesso periodo - per rimanere nel registro;
5. si conveniva di dare attuazione agli obblighi informativi previsti dall'art. 6 della legge 116 del 2021, in capo al venditore del DAE nei confronti della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente;
6. si riteneva di rimarcare la necessità che le attrezzature, il materiale didattico e la sede operativa siano propri, cioè non in comune con altri centri di formazione;
7. si valutava opportuno formalizzare il mandato, in capo alle Centrali operative, ad effettuare visite ispettive presso i centri inclusi nel registro tese a verificare il rispetto dei requisiti dell'accreditamento;
8. si inseriva il riferimento ai corsi PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation), aventi ad oggetto le manovre necessarie da adottare sui bambini in età pediatrica.

Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per

- ✓ revocare la disciplina contenuta nella DGR 1915/2019 poiché non più pienamente aderente al dettato normativo;
- ✓ approvare la "Nuova disciplina della formazione ed autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico/automatico esterno da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia" contenuta nell'Allegato A, che recepisce le risultanze delle riunioni tenute con le Centrali operative 118 nei mesi di aprile e settembre 2024, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ✓ approvare il documento di cui all'allegato B, recante la richiesta di inclusione nel Registro dei Centri di Formazione Bls-D accreditati nella Regione Puglia, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ✓ approvare il documento di cui all'allegato C, recante il modello di comunicazione dei corsi da trasmettere alle Centrali operative competenti per territorio, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ✓ approvare il documento di cui all'allegato D, recante il modello di consuntivo dei corsi effettuati da trasmettere alle Centrali operative competenti per territorio, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei

cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere

L'impatto di genere stimato è: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette/indirette, di natura economico - finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, con lo scopo di incentivare l'uso del defibrillatore e dare una prima attuazione alla legge nazionale n.116 del 2021 che regola la materia, ai sensi della L.R. n.7/97 art. 4 lett. k), si propone alla Giunta regionale

1. di revocare la disciplina contenuta nella DGR 1915/2019 poiché non più pienamente aderente al dettato normativo;
2. di approvare la "Nuova disciplina della formazione ed autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico/automatico esterno da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia" contenuta nell'Allegato A, che recepisce le risultanze delle riunioni tenute con le Centrali operative 118 nei mesi di aprile e settembre 2024, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare il documento di cui all'allegato B, recante il modello di richiesta di inclusione nel Registro dei Centri di Formazione BLS-D accreditati nella Regione Puglia, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare il documento di cui all'allegato C, recante il modello di comunicazione dei corsi da trasmettere alle Centrali operative competenti per territorio, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di approvare il documento di cui all'allegato D, recante il modello di consuntivo dei corsi effettuati da trasmettere alle Centrali operative competenti per territorio, parte integrante e sostanziale del presente atto.
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, alle Centrali Operative 118 della Regione Puglia;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co , 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con DGR 23 luglio 2019, n.1374

Il Responsabile E.Q.: Giuseppe CAPALDO

 Giuseppe Capaldo
27.01.2025 11:43:40
GMT+02:00

La Dirigente del Servizio SGAT- Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR: Antonella CAROLI

 Antonella Caroli
02.02.2025
16:20:53
GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta: Mauro NICASTRO

 Mauro
Nicaastro
02.02.2025
18:08:01
GMT+02:00

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi degli artt. 18 e 20 del DPGR 22 gennaio 2021 n.22 e ss.mm.ii. non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: Vito MONTANARO



L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale e Sport per tutti, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti
Raffaele PIEMONTESE





Allegato A)

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO/AUTOMATICO ESTERNO DA PARTE DI PERSONALE NON SANITARIO NELLA REGIONE PUGLIA.

ART.1

Finalità

La finalità della presente disciplina è quella di individuare i criteri e le modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici/automatici esterni (DAE) mediante la formazione ed autorizzazione all'utilizzo dei tali dispositivi di personale non sanitario che potrà così fornire sostegno di base alle funzioni vitali ed eventuale defibrillazione, ove necessario, in attesa dell'intervento di personale sanitario specializzato.

ART.2

Tipologia dei corsi BLS-D adulto e pediatrico

1. La presente disciplina ha ad oggetto esclusivamente i corsi a favore di personale non sanitario (c.d "laico") non operante in attività di assistenza sanitaria.

Per la formazione sono previste linee guida internazionali articolate in base alla fascia di età del soggetto da soccorrere (adulto, bambino/lattante, neonato).

Le competenze teorico – pratiche minime comuni che devono essere garantite per tutte le tipologie di corsi sono:

- finalità della defibrillazione precoce
- conoscenza delle valutazioni, azioni e dei metodi di rianimazione cardiopolmonare di base in accordo con le linee guida internazionali vigenti;
- capacità di individuare i rischi legati al contesto di intervento al fine di operare in sicurezza;
- conoscenza delle modalità di allertamento delle risorse di supporto 118 e/o squadra di rianimazione ;
- capacità di connettere ed operare con il DAE (solo per corsi di sostegno delle funzioni vitali di base BLS-d);

- capacità di riconoscere eventuali segnali di malfunzionamento del DAE e ove possibile attuare manovre correttive.

Ogni tipologia di corso dovrà rispettare le seguenti peculiarità:

- durata minima di n.5 ore di formazione per operatori di Progetti di Defibrillazione Precoce;
- durata minima di n.5 ore di formazione per corsi per la popolazione generale.

Tutti i corsi di formazione così come specificati devono essere dispensati sotto la responsabilità del Direttore Scientifico del Centro di Formazione (CdF) e/o da istruttori qualificati del centro di formazione erogante.

Al termine del corso verrà rilasciato dal responsabile del corso stesso un attestato di avvenuta formazione.

ART.3

Soggetti che possono erogare i corsi di formazione

La Regione Puglia, al fine di rendere uniformi le modalità di erogazione ed il livello di formazione dei corsi, affida la loro realizzazione alle centrali operative del sistema di emergenza 118 ed ai centri di formazione accreditati di altre strutture del Servizio Sanitario Regionale, delle Università, degli Ordini professionali sanitari, delle organizzazioni medico- scientifiche di rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario, degli Enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonché di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di un'adeguata struttura di formazione.

ART.4

Centri di Formazione – Accredamenti modalità e requisiti

Ai fini del riconoscimento dei corsi per il sostegno di base delle funzioni vitali e la defibrillazione (BLS/D/PBLS/D) in ambito territoriale, ogni Centro di Formazione intenzionato ad operare nella Regione Puglia dovrà obbligatoriamente effettuare specifica richiesta di accreditamento nel Registro dei Centri di Formazione Accreditati all'erogazione di corsi (BLS/D/PBLS/D) nella regione Puglia (all.b).

I requisiti minimi che ogni Centro di Formazione dovrà dimostrare di possedere per conseguire tale accreditamento sono:

1. un Medico con funzioni di Direttore Scientifico della struttura formativa;
2. un elenco di minimo 5 istruttori che siano stati riconosciuti e autorizzati come tali dalle Centrali Operative (C.O.)¹¹⁸ competenti territorialmente e/o da Centri di Formazione già accreditati, che abbiano effettuato con valutazione positiva almeno n.2 affiancamenti a corsi certificati e/o abbiano effettuato almeno n.3 corsi in qualità di istruttore nell'anno precedente alla domanda di accreditamento e che abbiano effettuato regolare aggiornamento previsto in occasione di pubblicazione di nuove raccomandazioni internazionali;
3. materiale didattico proprio (cartaceo e/o digitale), non in comune con altri centri di formazione, conforme alle raccomandazioni ILCOR vigenti per i corsi Blsd/Pblsd;
4. attrezzature proprie, non in comune con altri centri di formazione, per l'esercitazione idonea alla pratica di almeno una tipologia/articolazione di corso BLSD/PBLSD (computer, videoproiettore, manichini, simulatori DAE);
5. registro contenente le attività svolte nonché le modalità di svolgimento dei corsi (incluso il retraining);
6. documenti attestanti la disponibilità di almeno n.1 (una) propria sede operativa, non in comune con altri centri di formazione, per le funzioni di segreteria e registrazione attività, nell'ambito territoriale della Regione Puglia.

Il materiale didattico di cui al punto n.3, le attrezzature per l'esercitazione idonea alla pratica di cui al punto n.4, il registro contenente le attività svolte di cui al punto n.5, i documenti attestanti la disponibilità di almeno una sede operativa di cui al punto n.6 devono essere conservati presso le predette sedi. I corsi devono obbligatoriamente svolgersi presso sedi idonee alla formazione, assicurando la presenza del materiale didattico e delle attrezzature per le esercitazioni didattiche dichiarate nell'istanza di accreditamento.

Il Responsabile Medico/Direttore Scientifico, il Direttore di Corso possono effettuare corsi BLSD/PBLSD finalizzati, previa successiva verifica di idoneità, al conseguimento dell'autorizzazione all'uso del DAE solamente per il Centro di formazione di cui fanno parte.

L'attività formativa effettuata in nome e per conto di altri Centri di formazione non consentirà la validazione dei corsi cui avranno partecipato. La presenza in due o più Centri di formazione determinerà il rigetto della domanda di primo accreditamento e/o di rinnovo biennale.

Gli istruttori elencati ai primi 5 posti nell'elenco inserito nell'istanza rappresentano il minimo richiesto di istruttori necessario a costituire un centro di formazione accreditato in Regione Puglia. Tali istruttori possono far parte esclusivamente del Centro di formazione accreditato in Regione Puglia. Gli ulteriori istruttori eventualmente elencati possono partecipare a corsi organizzati da altri Centri di formazione.

Le Centrali operative 118, pur in assenza dell'obbligo di accreditamento e le Aziende Sanitarie, qualora organizzino direttamente il corso BLS-D/PBLS-D con proprio personale, devono possedere i requisiti di cui ai punti precedenti.

Il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, Servizio Strategie e Governo dell'assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano Ssr, è responsabile della gestione del registro dei Centri di Formazione Accreditati all'erogazione di corsi BLS-D/PBLS-D nella Regione Puglia, nonché della vigilanza e verifica del mantenimento requisiti indicati nelle richieste di inclusione pervenute dai Centri di Formazione, anche attraverso verifiche nelle sedi operative, nonché durante lo svolgimento dei corsi. A tal riguardo viene dato mandato alle Centrali Operative di effettuare, nell'ambito della loro autonomia, visite ispettive presso le sedi operative dei Centri di formazione BLS-D inclusi nel registro regionale, tese a verificare la sussistenza dei requisiti alla base dell'accreditamento, con richiesta di trasmettere relazione in ordine all'esito dell'attività di verifica.

L'inserimento nel Registro dei Centri di Formazione accreditati all'erogazione di corsi BLS-D/PBLS-D nella Regione Puglia viene rilasciato, dopo verifica di congruità della documentazione presentata, dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta mediante atto dirigenziale, nel quale viene riportata anche la decorrenza e la scadenza del periodo biennale di validità dell'accreditamento di ogni singolo Centro.

Ogni eventuale variazione di uno o più elementi oggetto di accreditamento dovrà essere immediatamente comunicata al Servizio Strategie e Governo dell'assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano Ssr a pena di revoca dell'accreditamento e cancellazione del Centro dal Registro dei Centri di Formazione accreditati all'erogazione di corsi BLS-D/PBLS-D

L'inclusione nel Registro dei Centri di Formazione accreditati all'erogazione di corsi BLS-D/PBLS-D nella Regione Puglia ha una durata biennale e può essere rinnovata solo mediante richiesta attestante la permanenza dei requisiti sopra indicati, da presentarsi entro il termine di 30 giorni

dalla scadenza del periodo biennale. Nell'istanza di rinnovo il responsabile del Centro di Formazione dovrà inoltre comunicare il numero dei corsi attivati nel biennio precedente di accreditamento nella Regione Puglia e dei soggetti formati.

In caso di mancata attivazione di corsi o di un numero di corsi effettuati inferiore a sei nei 24 mesi dall'accREDITAMENTO, oltre che nell'ipotesi di omessa o tardiva trasmissione dell'istanza di rinnovo rispetto al termine di cui al comma precedente, sarà disposta la revoca dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'art.5.

Le domande di inserimento nel registro dei Centri di Formazione accreditati all'erogazione dei corsi BLSd/PBLSd dovranno essere inviate, a pena di nullità, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: accreditamentiblsd@pec.rupar.puglia.it.

L'elenco dei Centri di Formazione inclusi nel registro regionale sarà consultabile sul portale della Salute della Regione Puglia, nell'apposita sezione.

ART.5

Revoca dell'accREDITAMENTO

Nel caso in cui le strutture regionali incaricate delle visite ispettive rilevino delle difformità rispetto alle indicazioni del presente documento, nonché rispetto a quelle dichiarate nella domanda di inclusione nel registro dei Centri di Formazione accreditati all'erogazione di corsi BLSd/PBLSd nella Regione Puglia da parte del Centro di Formazione oggetto di verifica, potranno impartire idonee disposizioni atte a rimuovere le criticità rilevate, ovvero, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni o di violazioni di particolare rilevanza, potranno assumere tutti i provvedimenti idonei nei confronti del soggetto e/o Ente interessato, sino all'eventuale revoca dell'accREDITAMENTO, con conseguente sospensione o cancellazione dall'elenco regionale dei Centri di Formazione Accreditati all'erogazione di corsi BLSd/PBLSd nella Regione Puglia, con segnalazione a tutte le altre Regioni e P.A. anche con pubblicazione sul sito www.sanita.puglia.it.

La data della notifica della relativa determina dirigenziale definirà la decorrenza della sospensione/revoca dell'accREDITAMENTO.

In caso di revoca la nuova istanza di accreditamento potrà essere presentata decorsi 3 mesi successivi al provvedimento. L'inserimento nel Registro dei Centri di Formazione abilitati all'erogazione di corsi BLS-d/pblsd avverrà a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti all'art.4.

ART.6

Corso di formazione BLS/D/PBLSD

Il corso di formazione Blsd/pblsd ha come oggetto quello di istruire personale idoneo al riconoscimento di uno stato di emergenza delle funzioni vitali, nonché al sostegno delle stesse ed all'eventuale utilizzo del defibrillatore semiautomatico/automatico esterno

Il perseguimento del corso e la relativa attestazione di superamento della prova finale, in assenza di autorizzazione all'uso, non possono in nessun caso essere considerati elementi autorizzativi all'utilizzo del DAE sul territorio sia regionale che nazionale.

Ogni Centro di Formazione Accreditato dovrà comunicare alla Centrale Operativa 118 competente territorialmente, l'attivazione di ogni corso di formazione BLS/D/PBLSD che intende eseguire sul territorio regionale, fornendo in particolare le seguenti informazioni:

- data;
- orario;
- sede del Corso;
- nominativo del Direttore del Corso e degli istruttori;
- numero e nominativo degli allievi;
- numero telefonico del responsabile del Centro di Formazione.

Detta comunicazione (all.c) dovrà essere tassativamente inviata alla Centrale Operativa 118 competente territorialmente entro e non oltre **15 giorni dall'inizio del corso**.

Il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore a 1/6.

Durante il corso di formazione Bld/PBLSD ogni Centro di Formazione dovrà garantire, a pena di annullamento del corso stesso, ad ogni discente uno spazio minimo per le lezioni frontali e le esercitazioni pratiche pari a 3 mq.

Al termine dell'esecuzione del corso, il Centro di Formazione erogante dovrà trasmettere alla Centrale operativa 118 di riferimento l'elenco dei soggetti dichiarati idonei – esecutori BLS/PBLSD, comprensivo di tutti i seguenti dati:

- ✓ codice fiscale;
- ✓ cognome e nome
- ✓ data e luogo di nascita
- ✓ residenza
- ✓ professione
- ✓ numero cellulare
- ✓ numero certificazione

mediante format.xls predisposto da ogni CO 118 (all.d).

Detta comunicazione deve essere effettuata al fine di implementare il database provinciale in possesso di ogni C.O. 118 dei soggetti esecutori BLS/PBLSD.

Art.7

Autorizzazione all'utilizzo del DAE

L'autorizzazione all'uso del DAE per personale non sanitario c.d. "laico" è rilasciata, per conto della Regione, dal Direttore della Centrale operativa o, laddove non sia presente una C.O. 118, dal Direttore del Dipartimento per l'emergenza – urgenza dell'azienda sanitaria del territorio nel cui ambito il candidato ha svolto il corso secondo apposti protocolli di intesa tra i soggetti pubblici coinvolti, a seguito del superamento di apposita prova di idoneità all'utilizzo dello strumento. La valutazione del soggetto formato deve svolgersi alla presenza di istruttori della Centrale Operativa o della ASL o delegati del Direttore della C.O. 118 o Direttore del Dipartimento per l'emergenza – urgenza della ASL.

La verifica consta di una prova pratica che prevede:

- I. Studio di un caso simulato;
- II. Riconoscimento di un arresto cardio-circolatorio;
- III. Messa in atto dei metodi di rianimazione di base in accordo con le Linee Guida vigenti;
- IV. Ricorso al DAE;
- V. Scarica di una defibrillazione ed eventuale studio delle reazioni dell'operatore innanzi ad una simulata anomalia di funzionamento del DAE

Al fine di consentire ai rappresentanti delle centrali operative o delle aziende sanitarie, secondo le intese predette, di effettuare i controlli previsti e di partecipare alla verifica finale, i centri accreditati dovranno comunicare tassativamente, secondo quanto previsto dall'art.6, la data del corso, o di fine corso se lo stesso si articola su più giornate, e delle verifiche previste, a pena di nullità della procedura autorizzativa.

La centrale operativa 118 o, in assenza di essa, la ASL competente, che riceve la comunicazione, attiva le procedure di verifica. Queste si svolgono in occasione della conclusione del corso, alla presenza di soggetto delegato dalla C.O. o dalla ASL competente per territorio. Le spese sostenute per le verifiche obbligatorie sono poste a carico del soggetto organizzatore del corso e determinate dalle ASL tenendo conto degli importi indicati nel CCNL della Dirigenza e del Comparto.

Resta rimesso ai soggetti formatori la definizione dell'importo dell'eventuale contributo da richiedere agli iscritti, che non può essere definito in misura fissa, come stabilito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La centrale operativa 118 o, in assenza di essa, la ASL competente, possono chiedere di spostare la data prevista per la verifica, nel solo caso in cui siano richieste nello stesso giorno verifiche per più centri, in misura da rendere impossibile la presenza del proprio personale in ciascuna verifica. Il rinvio del corso non potrà andare oltre 7 giorni dalla data originariamente indicata dall'Ente di formazione.

Fatta eccezione per l'ipotesi della contemporaneità di più corsi, gli Enti che erogano formazione potranno richiedere ai soggetti pubblici preposti (ASL e C.O. 118), in presenza di motivate esigenze, occasioni concordate di verifica successive alla conclusione del corso, presso le sedi delle Asl/C.O., comunque entro e non oltre i 45 giorni da tale data.

Tutte le procedure di attivazione della richiesta di verifica per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE dovranno essere esclusivamente esperite da Centri di formazione Accreditati presso la Regione Puglia.

L'autorizzazione all'utilizzo del DAE conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale pari a 24 mesi.

Alla scadenza di tale periodo, il soggetto abilitato dovrà frequentare apposito programma di retraining, in esito al quale sarà sottoposto a verifica, con conseguente rilascio di nuova autorizzazione.

Art.8

Flussi informativi

Ogni Centrale Operativa competente territorialmente dovrà elaborare, gestire e possedere i seguenti registri:

1. Esecutori blsd/pblsd autorizzati alla defibrillazione precoce
2. Defibrillatori utilizzabili in modalità semiautomatica in ambito extra ospedaliero.
3. Eventi di arresto cardiaco registrati e trattati con DAE
4. Progetti di Defibrillazione precoce.

Tutti i proprietari di defibrillatori utilizzabili in modalità semiautomatica/automatica presenti sul territorio regionale e siti al di fuori di strutture ospedaliere devono, per mezzo del sito web www.sanita.puglia.it censire il DAE in loro possesso inserendo tutti i dati richiesti dal sistema al fine del monitoraggio regionale sia del DAE che dei punti di defibrillazione precoce.

All'atto della vendita del DAE il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente e di quelli elencati nel form già presente sul sito web di ogni CO 118 della Regione Puglia, il luogo dove è prevista l'installazione dei DAE e il nominativo dell'acquirente previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.

L'obiettivo della mappatura della distribuzione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sul territorio deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nella DGR 1646 del 28/11/2024 di approvazione dell'aggiornamento del piano triennale di Riorganizzazione digitale della Regione Puglia, nuova sub –azione 25.

All. B**REGIONE PUGLIA****DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE****RICHIESTA DI INCLUSIONE NEL REGISTRO DEI CENTRI DI FORMAZIONE BLS-D ACCREDITATI NELLA REGIONE PUGLIA**

DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 2011 ALL. A) III CO. s.m.i.

AL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI CAPITALE
VIA GENTILE, 52 70126 BARI

IL SOTTOSCRITTO

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

NATO/A

PROV.

IL

RESIDENTE IN

PROV.

VIA

N.

CAP

LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE (RAGIONE SOCIALE)

SEDE LEGALE SITA IN

PROV.

VIA

N.

CAP

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE

TEL.

E-MAIL

PEC

CHIEDE**DI OTTENERE L'INCLUSIONE NEL REGISTRO DEI CENTRI DI FORMAZIONE BLS-D ACCREDITATI NELLA REGIONE PUGLIA**

CENTRO DI FORMAZIONE RICHIEDENTE

SEDE LEGALE SITA IN

PROV.

VIA

N.

CAP

SEDE OPERATIVA SITA IN

PROV.

VIA

CAP

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE

TEL.

E-MAIL

PEC

al fine di effettuare corsi di formazione rivolti a personale non sanitario per il sostegno di base delle funzioni vitali e defibrillazione (BLS-D)

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA LEGALE
RAPPRESENTANTE**DICHIARA ALTRESI' DI
ALLEGARE**

- 1.) N. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' LEGALE RAPPRESENTANTE
- 2.) N. VISURA/E CAMERALE ENTE RICHIEDENTE
- 3.) N. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL RESPONSABILE MEDICO
- 4.) N. COPIA TESSERINO ALBO DEI MEDICI
- 5.) N. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' ISTRUTTORI
- 6.) N. COPIA CERTIFICAZIONI ISTRUTTORI
- 7.) N. COPIA E/O STAMPE MATERIALE DIDATTICO
- 8.) N. COPIA ATTESTANTE N. IDENTIFICATIVO DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE INSERITE IN DOMANDA
- 9.) N. COPIA DOCUMENTI ATTESTANTI DIPONIBILITA' SEDE OPERATIVA

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA LEGALE
RAPPRESENTANTE

AUTORIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI /AUTOMATICI ESTERNI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI EMERGENZA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA

Allegato C

Alla C.O. Sovraprovinciale _____
PEC: _____

Modulo richiesta autorizzazione corso BLS/D

Si comunica che il Centro di Formazione
ha in programma il corso BLS/D per personale non sanitario ("laico") della tipologia:

Adulti

Pediatrico

che si svolgerà il giornodalle h.....alle h.....
presso.....
via.....
città.....

da parte dei seguenti istruttori
.....

Numero previsto di allievi per corso

Direttore del corso:

Cell.

data

Il Direttore del Corso

firma

Il Responsabile Medico del Corso

firma

allegato D

Inserire intestazione Centro di Formazione:

al Direttore della Centrale Operativa 118
PEC:

formato xx/xx/xxxx

SEDE E DATA del CORSO:

Riservato a C.O. 118

N°	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	residenza	Professione	N° Cellulare	* N° Certificazione	N° Autorizzazione
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										

data invio All. A:

Il Responsabile del C.d.F.:

firma

* indicare il N° progressivo rilasciato da IRC o altra Società di riferimento

ISTRUTTORI: